COMMISSIONE XI

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**32.**

# SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3

**Per un lutto del deputato Orazio Sapienza:**

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3

**Disegno di legge** (Discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di pubblico impiego (3204) ..... 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* ..... 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

Borruso Andrea .. 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 35

Calvanese Flora ..... 23, 24, 25, 31, 32, 33

PAG.

Cavicchioli Andrea ..... 21, 31, 35

Cirino Pomicino Paolo, *Ministro per la funzione pubblica* ..... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Facchiano Ferdinando ..... 31, 36

Lucenti Giuseppe ..... 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34

Mattarella Sergio, *Ministro per i rapporti con il Parlamento* ..... 19, 21

Poli Bortone Adriana ..... 20, 21, 23, 26, 33, 34, 36

**Votazione nominale:**

Presidente ..... 37

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 14,20.**

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Tina Anselmi, Paola Cavigliasso, Gianfranco Fini e Luigi Foti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Franco Ciliberti, Arnaldo Brunetto, Adriana Poli Bortone e Luigi Rinaldi.

**Per un lutto del deputato Orazio Sapienza.**

PRESIDENTE. Rendendomi interprete dei sentimenti di tutta la Commissione, vorrei esprimere al deputato Sapienza il più profondo cordoglio per la scomparsa della sorella.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di pubblico impiego (3204).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di pubblico impiego ».

Il disegno di legge in esame è stato trasferito in sede legislativa in data 14 novembre 1988.

In qualità di relatore, devo ricordare ai colleghi che il Comitato ristretto ha lavorato con impegno nell'esaminare i vari articoli e gli emendamenti ad essi presentati, sui quali sono stati acquisiti i pareri della V Commissione.

Durante l'esame in sede referente, il Comitato ristretto aveva già parzialmente recepito i pareri espressi sul testo del disegno di legge dalle Commissioni consultive, in particolare dalla XII affari sociali, per gli aspetti riguardanti i settori di competenza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazione del servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo in ciascuna qualifica funzionale.

1. 13.

Il Governo.

*All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole:* unità sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* limitatamente al personale non sanitario.

1. 3.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Migliasso.

*All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1988 *con le seguenti:* al 31 dicembre 1988.
1. 1.

Caria, Ciampaglia.

*All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1988 *con le seguenti:* al 31 dicembre 1988.
1. 4.

Lucenti, Pallanti, Samà, Recchia.

*All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1988 *con le seguenti:* al 31 dicembre 1988.
1. 18.

Poli Bortone.

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le province, i comuni, e le comunità montane e loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale per i posti resisi vacanti per cessazione dal servizio comunque verificatasi al 31 dicembre 1988 e non coperti.
1. 19.

Poli Bortone.

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le province, i comuni e le comunità montane e loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale per i posti resisi vacanti per cessazione del servizio comunque verificatasi dal 1° gennaio 1988 e non coperti.
1. 6.

Lucenti, Pallanti, Samà, Sanfilippo.

*All'articolo 1, al comma 3, sostituire le parole:* Possono, inoltre, assumere personale per posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 *con le seguenti:* Possono, inoltre, assumere personale per posti comunque resisi vacanti al 31 dicembre 1988.
1. 20.

Poli Bortone.

*All'articolo 1, al comma 4, dopo le parole:* tutte le predette assunzioni *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle disposizioni della legge n. 67 del 1988.
1. 7.

Lucenti, Rebecchi, Recchia.

*All'articolo 1, al comma 4, dopo le parole:* trattamento economico *sopprimere la parola:* fondamentale.
1. 16.

Mancini.

*All'articolo 1, al comma 4, sopprimere la parola:* fondamentale.
1. 21.

Poli Bortone.

*All'articolo 1, al comma 4, aggiungere il seguente periodo:* Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto con l'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1988, n. 99.
1. 14.

Il Governo.

*All'articolo 1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per il ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale la mobilità è limitata al comparto.
1. 8.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Samà.

*All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988
1. 9.

Lucenti, Pallanti, Ghezzi, Samà.

*All'articolo 1, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:*

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso, in virtù di deroghe autorizzate dalla legge n. 67 del 1988, entro il 31 dicembre 1988.
1. 22.

Poli Bortone.

*All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa, entro il 30 settembre 1988, dalla regione secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
1. 5.

Lucenti, Sanfilippo.

*All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 36 del 1987 e del comma 4-*ter* della legge n. 160 del 1988.
1. 17.

Calvanese, Lucenti.

*All'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le amministrazioni possono altresì assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti. La spesa per le assunzioni di cui sopra non dovrà superare quella sostenuta nell'anno precedente maggiorata degli incrementi previsti da norme legislative e/o regolamentari.
1. 10.

Lucenti, Rebecchi, Sanfilippo, Nappi.

*All'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-*bis*. I commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, sono abrogati. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, si applicano anche alle assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
1. 11.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Calvanese.

*All'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. I concorsi banditi in violazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, per i quali non siano ancora iniziate le prove, sono revocati. La copertura dei posti relativi dovrà essere effettuata secondo le procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392.
1. 12.

Lucenti, Nappi, Sanfilippo, Calvanese.

*All'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. Il personale i cui profili professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria,

attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
1. 15.

Il Governo.

ART. 2.

*All'articolo 2, comma 3, dopo le parole:* polizia di Stato *aggiungere le seguenti:* nonché degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e di sicurezza.
2. 3 (nuovo testo).

Il Governo.

*All'articolo 2, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:* Tale autorizzazione non è richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
2. 1.

Il Governo.

*All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. Con le modalità indicate nel comma 3 l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti o delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti in servizio del personale delle forze armate.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. 2.

Il Governo.

*All'articolo 3, sopprimere il comma 1.*
3. 3.

Ghezzi, Balbo, Lucenti, Pallanti.

*All'articolo 3, sopprimere il comma 1.*
3. 7.

Poli Bortone.

*All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole:* di professori universitari, di ricercatori e.
3. 5.

Il Governo.

*All'articolo 3, sopprimere il comma 2.*
3. 8.

Poli Bortone.

*All'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole:* Per il medesimo anno 1989 *con le parole:* Per l'anno 1989.
3. 4.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Recchia.

*All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.
3. 6.

Il Governo.

*All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. È concessa la facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di derogare al divieto di cui al comma 1 per ciò

che concerne le assunzioni di professori universitari, in presenza di comprovate esigenze di singoli atenei da valutarsi in relazione ai programmi ed alle necessità prospettate.
3. 2.

Rotiroti, Cavicchioli, Vazzoler, Rais.

*All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Per effettive, documentate e motivate esigenze il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni di professori universitari, ricercatori e personale tecnico delle università in deroga al comma 1.
3. 9.

Poli Bortone.

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole:* All'Ente ferrovie dello Stato, *aggiungere le seguenti:* alle gestioni commissariali governative.
4. 7.

Mancini Vincenzo.

*All'articolo 4, al comma 2, aggiungere in fine:* Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. 6.

Il Governo.

*All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o profili professionali può essere altresì utilizzato, in posizione di « comando » o di « fuori ruolo », nell'interesse dell'Ente stesso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato per il Ministero dei trasporti, in base all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. 1.

Sapienza.

*All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Nelle more dell'approvazione della riforma del Ministero dei trasporti per superare lo stato di gravissima carenza di personale e al fine di garantire un adeguato coordinamento fra le attività del dicastero e quelle del nuovo ente strutturato secondo la legge n. 210 del 1985, il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o profili professionali può essere utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. 2.

Borruso.

*All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, di cui alle disposizioni previste dai commi 1, ultimo periodo (così come modificato dall'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. 3.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Recchia.

*All'articolo 4, sopprimere il comma 4.*
4. 5.

Il Governo.

*All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. 4.

Lucenti, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

*All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi territoriali di prevenzione non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, possono procedere ad assumere il personale necessario a raggiungere gli *standard* indicati dalla programmazione nazionale regionale. Le autorizzazioni alle assunzioni sono disposte con provvedimenti regionali nei limiti fissati dal comma precedente.
5. 1.

Lucenti, Samà.

*All'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole:* nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 *con le seguenti:* in quelle indicate nel comma precedente.
5. 3.

Lucenti, Samà.

*All'articolo 5, alla fine del comma 3, aggiungere le parole:* fermo restando quanto indicato al comma 4 dell'articolo 1.
5. 2.

Lucenti, Samà.

*All'articolo 5, al comma 6, sostituire le parole:* 12 giugno 1990 *con le seguenti:* 31 dicembre 1990.
5. 4.

Il Governo.

*All'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del trasferimento, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'amministrazione di destinazione. Nel caso di identità tra il regime previdenziale dell'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto. Nel caso di diversità tra il regime pensionistico obbligatorio dell'ente di provenienza e quello di destinazione, per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

2. Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione di cui al precedente comma deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale che fruiva presso l'ente di previdenza di forme integrative o aggiuntive del trattamento di fine servizio viene iscritto nel fondo integrativo o aggiuntivo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo di provenienza. Quest'ultimo trasferirà al fondo dell'ente di destinazione i rispettivi capitali di copertura

costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nei casi di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina senza soluzione di continuità nei servizi prestati.
6. 1.

Nucci Mauro, Mancini Vincenzo.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e nella V qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al precedente comma sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990, 1991 in lire 63.000 milioni complessivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nell'allegato 3, tabella B, della legge finanziaria 1989 tra le nuove finalizzazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente « Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali ».
6. 0. 1.

Cavicchioli, Mastrantuono, Iossa, Rotiroti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e nella V qualifica funzionale, distaccata temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al precedente comma sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990, 1991 in lire 63.000 milioni complessivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nella tabella B, della legge finanziaria 1989 tra le nuove finalizzazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente « Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali ».
6. 0. 2.

Lucenti, Pallanti, Sanfilippo, Samà, Calvanese.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

4. Con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente, i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti e i profili professionali per i quali è fatto divieto di istituire rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite numerico massimo di dette assunzioni in rapporto alle dotazioni organiche, le amministrazioni che vi sono tenute, il trattamento economico, che dovrà comunque essere percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno, e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al comma 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.

6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiore alla settima e per una durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, della erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps* ed interessanti altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze interessanti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito dalla scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione

sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per la funzione pubblica ed il ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per la predisposizione, realizzazione e verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del ministro competente di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per la funzione pubblica ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie dalle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.

6. 0. 3.

Il Governo.

A tale articolo aggiuntivo 6. 0. 3 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

0. 6. 0. 3. 1.

Lucenti, Balbo, Pallanti, Migliasso, Nappi.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per la costituzione dei predetti rapporti *fino al termine, con le seguenti:* Per le qualifiche che richiedono il requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento avviene con le modalità previste dall'articolo 4-*ter* della legge 20 maggio 1988, n. 160, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987. Per le qualifiche che richiedono il possesso del diploma di secondo grado il reclutamento avviene fra i lavoratori che presentino domanda, iscritti da almeno 6 mesi nella prima classe del collocamento ordinario, secondo graduatorie formulate in base alla votazione conseguita all'atto del diploma e, a parità di punteggio, sulla base dei medesimi criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987. Per le qualifiche che richiedono il diploma di laurea le assunzioni avvengono tra i lavoratori che presentino domanda, secondo graduatorie formulate sulla base del punteggio di laurea e di punteggi relative a titoli scientifici e pubblicazioni.

0. 6. 0. 3. 2.

Lucenti, Balbo, Pallanti, Migliasso, Nappi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. I lavoratori che siano stati assunti con contratto a tempo determinato presso le amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o presso altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali per un periodo superiore ai 4 mesi nell'anno solare rimangono in graduatoria con una anzianità di iscrizione ridotta per un periodo pari a quello della durata del rapporto a tempo determinato.

0. 6. 0. 3. 3.

Calvanese.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e

le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale. Al relativo personale si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

1-*bis*. Alla determinazione dei profili professionali e del numero dei posti da riservare ai rapporti di lavoro a tempo parziale si provvede, per le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro e, per le restanti amministrazioni ed enti istituzionali e territoriali, in base ai rispettivi ordinamenti, sentite in ogni caso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o locale. Il numero dei posti destinati ai rapporti a tempo parziale non può essere superiore al 20 per cento della dotazione organica complessiva dei profili professionali interessati, sulla base degli accordi recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dei relativi accordi di comparto. Per quanto riguarda i comuni di terza e quarta categoria la predetta percentuale è elevata al 40 per cento. Alla costituzione dei rapporti a tempo parziale si provvede, con riferimento ai rispettivi profili professionali, mediante trasformazione dei posti di organico a tempo pieno in un numero doppio di rapporti a tempo parziale.

1-*ter*. Le amministrazioni indicate nel comma 1 provvedono agli adempimenti di cui al comma 1-*bis* entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale termine, per gli enti di nuova costituzione, decorre dalla data di entrata in vigore della relativa legge istitutiva.

1-*quater*. In deroga alle misure percentuali previste nel comma 1-*bis*, per un periodo di tre anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1-*ter*, i posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio sono riservati ai rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il termine massimo del 50 per cento sulla base degli accordi recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dei relativi accordi di comparto. Detta riserva, ove le amministrazioni non abbiano provveduto alla determinazione dei profili professionali per i quali procedere alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, opera con riferimento a tutti i profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali inferiori alla settima. Per alcuni profili professionali da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro per la funzione pubblica di concerto con il ministro della difesa, il ministro della difesa, con proprio decreto, può derogare alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

1-*quinquies*. Le eventuali posizioni soprannumerarie nelle dotazioni organiche di tempo pieno derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché nelle dotazioni organiche di tempo parziale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quater*, potranno essere riassorbite in rapporto alle esigenze delle singole amministrazioni con le vacanze di organico determinatesi a qualsiasi titolo nei corrispondenti profili professionali.

1-*sexies*. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano al personale militare, al personale della carriera diplomatica, al personale del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ai magistrati ordinari ed amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato ed assimilati e, in ogni caso, a tutte le posizioni funzionali ispettive e a quelle di direzione e di coordinamento ascritte a qualifiche funzionali o categorie superiori alla sesta che comportano comunque la responsabilità di unità organiche di qualsiasi livello

centrale e periferico, con rilevanza interna ovvero esterna. Le stesse disposizioni non si applicano, altresì, al personale di ruolo e a contratto del Ministero degli affari esteri e delle amministrazioni ed enti indicati nel comma 1 per posti di impiego all'estero; esse comunque non si applicano al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri soggetto all'avvicendameno, per esigenze di servizio, fra gli uffici centrali e quelli all'estero.
0. 6. 0. 3. 4.

Lucenti, Balbo, Pallanti, Migliasso, Nappi.

*Al comma 6, sostituire le parole:* dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicap con le parole:* dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicap*, dei servizi di lotta alla droga.
0. 6. 0. 3. 5.

Poli Bortone.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 6-*ter*.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle predette casse in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1981, n. 153.

7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno della somma dei diversi periodi omogeneizzati applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.
6. 0. 4.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare servizio per un numero di ore complessivamente pari al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite per il personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente qualifica e profilo professionale. L'orario

d'obbligo del personale con rapporto a tempo parziale, nella misura sopra indicata, è distribuito nell'arco settimanale, plurisettimanale o per periodo dell'anno (in quest'ultimo caso prescindendo dal riferimento al 50 per cento) in relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione e, in ogni caso, tenendo conto delle modalità osservate per l'orario di servizio dal personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto sulla base dell'orario di servizio prestato, in proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori a carattere continuativo. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario né può fruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di lavoro, fatti salvi i diritti sindacali.

3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in quello a tempo parziale, e viceversa, resa possibile solo a seguito di specifica domanda dell'interessato, la fase transitoria di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e l'articolazione dell'orario di lavoro sono stabilite, nel rispetto dei principi definiti dall'accordo intercompartimentale e dagli accordi di comparto, dalle singole amministrazioni mediante la contrattazione decentrata prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Per la partecipazione ai concorsi interni ed a quelli pubblici, con riserva di posti per l'accesso a qualifiche funzionali o profili professionali per i quali non è prevista la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'anzianità di servizio minima richiesta è aumentata nella misura del 50 per cento.

6. 0. 5.

Lucenti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi, in ragione d'anno, a valere sulla disponibilità complessiva di bilancio di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, non utilizzata alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la funzione pubblica di concerto con il ministro del tesoro e il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 0. 6.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Per il solo anno 1988 i fondi non utilizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono automaticamente portati in aumento a quelli dell'anno successivo.

2. Il dipartimento della funzione pubblica può avvalersi ai fini della progettazione, esecuzione e verifica della sperimentazione di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, anche in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico.

6. 0. 7.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, come modificati per effetto dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonché le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino alla individuazione di nuovi criteri, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale.

2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessità di realizzare una programmazione dell'aumento di produttività.

6. 0. 8.

Il Governo.

Comunico che sugli emendamenti sui quali il Comitato ristretto aveva manifestato un orientamento favorevole, la Commissione affari costituzionali ha espresso, il 16 novembre scorso, parere favorevole, mentre la Commissione bilancio, in data 18 novembre scorso, ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole

sugli emendamenti 1. 13, 1. 16, 1. 14, 1. 17, 1. 9, 1. 5, 1. 15, 2. 1, 2. 2, 3. 5, 4. 7, 4. 6, 4. 3, 4. 5, 5. 4, 6. 0. 3, 0. 6. 0. 3. 3, nonché sul nuovo testo degli emendamenti 2. 3 e 6. 0. 8;

Parere favorevole

sull'emendamento 3. 6 a condizione che siano soppresse le parole: " di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988 " e siano sostituite dalla seguenti: " dell'ultimo concorso ";

Parere favorevole

sull'emendamento 6. 0. 4 a condizione che sia fatto riferimento ai criteri e ai parametri già indicati nelle norme in vigore ovvero siano ad essi proporzionati in rapporto al livello della contribuzione;

Parere favorevole

sugli emendamenti 6. 1, 6. 0. 6 e 6. 0. 7 a condizione che siano così sostituiti:

"1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché

degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza; l'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nei casi di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati (6. 1.)".

" 1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 dal decreto del Presidente dalla Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi, in ragione d'anno, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per la funzione pubblica.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (6. 0. 6) ".

" 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.

2. Il dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, anche in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (6. 0. 7) ".

Con la raccomandazione di risolvere anche il problema del personale transitato, ai sensi dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ad altre amministrazioni, già iscritto a fondi integrativi di previdenza che non abbia esercitato, entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, il diritto di opzione ».

Rendo altresì noto che, per rispettare le condizioni e le raccomandazioni contenute nel parere della Commissione bilancio,

sono state presentate le seguenti nuove formulazioni di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.

3. 6.

Il Governo.

*All'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza; l'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.

3-*bis*. Per la costituzione della posizione assicurativa pregressa, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero presso la Cassa per le pensioni ai sanitari, del personale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbia esercitato la facoltà di opzione entro i termini di cui all'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si provvede mediante il trasferimento, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, della contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria.

3-*ter*. La contribuzione versata per i periodi di effettivo servizio agli eventuali fondi integrativi esistenti presso gli enti di provenienza dà luogo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione, in favore di detto personale, delle prestazioni economiche previste dalle norme regolamentari dei fondi stessi in favore dei soggetti che cessano dall'iscrizione senza diritto al trattamento pensionistico.

6. 1.

Mancini Vincenzo.

*Dopo l'articolo* 6-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 6-*ter*.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza

e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle predette casse in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1981, n. 153.

7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi omogeneizzati applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

8 Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

6. 0. 4.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi, in ragione d'anno, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per la funzione pubblica.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 0. 6.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.

2. Il dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, anche in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. 0. 7.

Il Governo.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento.* Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazione del servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.

3. Le province, i comuni e le comunità montane e loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazione dal servizio comunque verificatasi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi a:

*a)* profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

*b)* alle assunzioni negli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, che ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli Enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri del trattamento economico fondamentale in godimento del personale sottoposto a mobilità.

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre 1988. In tal caso restano assorbite per i corrispondenti profili e qualifiche le aliquote di assunzione dei commi 1 e 3.

6. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui

alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Le amministrazioni possono altresì assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media dell'ultimo triennio allo stesso titolo.

8. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del Nucleo di valutazione e del Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti del Governo 1. 13, Lucenti ed altri 1. 3, Caria e Ciampaglia 1. 1, Lucenti ed altri 1. 4, Poli Bortone 1. 18 e 1. 19, Lucenti ed altri 1. 6, Poli Bortone 1. 20, Lucenti ed altri 1. 7, Mancini Vincenzo 1. 16, Poli Bortone 1. 21, 1. 14 del Governo, Lucenti ed altri 1. 8 e 1. 9, Poli Bortone 1. 22, Lucenti e Sanfilippo 1. 5, Calvanese e Lucenti 1. 17, Lucenti ed altri 1. 10, 1. 11, e 1. 12 e 1. 15 del Governo, di cui ho già dato lettura.

Passiamo agli emendamenti al comma 1. Faccio presente che, a seguito della riformulazione dell'emendamento 1. 13 del Governo, gli identici emendamenti 1. 1, 1. 4 e 1. 18, sono da considerarsi come subemendamenti allo stesso. Invito peraltro i presentatori a ritirarli in quanto, nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 13 del Governo e contrario agli altri.

GIUSEPPE LUCENTI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento del Governo, non perché aderisca al principio del blocco, ma in quanto tale emendamento ne assorbe uno da noi presentato che mira ad escludere dal blocco delle assunzioni il personale sanitario.

Ritiriamo pertanto il nostro emendamento 1. 3, mentre insistiamo sull'emendamento 1. 4.

ADRIANA POLI BORTONE. Insisto per la votazione del mio emendamento.

ANDREA BORRUSO. Desidero far rilevare che gli emendamenti in questione, di cui, peraltro, si è già discusso in sede di Comitato ristretto, a mio avviso verrebbero ad ampliare notevolmente la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni del provvedimento in esame.

Inoltre, considerando il parere espresso dalla V Commissione bilancio, nonché i problemi di copertura che la loro approvazione inevitabilmente comporterebbe, credo che possano sorgere dubbi anche in merito all'ammissibilità di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1. 1, 1. 4 e 1. 18, aventi identico tenore, erano stati valutati negativamente già in sede di Comitato ristretto. Non intendo sollevare problemi, perché, inevitabilmente, riapriremmo una discussione non opportuna in questa fase del dibattito, né ho intenzione di ripetere ciò che è stato abbondantemente chiarito e precisato. Ma ai colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, dando atto della concretezza manifestata in quella sede, desidero ricordare che gli emendamenti in questione non sono stati inviati alla Commissione bilancio, in quanto, avendo registrato su di essi il parere contrario del Governo e della maggioranza dei componenti il Comitato, si ritenne che i proponenti avrebbero acconsentito al ritiro.

Al momento, gli emendamenti possono senz'altro essere messi in votazione ma, comportando implicazioni di carattere

economico, la loro approvazione potrebbe avvenire soltanto in via di principio, e ciò significherebbe rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento, in attesa del pronunciamento della V Commissione bilancio.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor presidente, riterrei opportuno accantonarli, così da poter valutare più opportunamente quanto è stato da lei testé sottolineato.

PRESIDENTE. Torno a riproporre, rivolgendomi ai presentatori degli emendamenti, l'invito a ritirarli, per evitare che una loro eventuale approvazione, avvenendo solo in via di principio, ci ponga nella condizione di non poter licenziare il provvedimento nella seduta odierna.

GIUSEPPE LUCENTI. Credo che l'atteggiamento tenuto dal gruppo comunista non abbia potuto dar luogo al benché minimo equivoco. Non vi è stato alcun momento in cui qualcuno abbia potuto ravvisare, nel nostro comportamento, la disponibilità a derogare da quei princìpi sui quali eravamo e siamo fermamente convinti. E ritengo che questa precisazione valga non solo per questi emendamenti, ma per tutti quelli presentati dal mio gruppo.

Evidentemente, il problema è un altro: una maggioranza convinta di ciò che sostiene, difende, seppure in linea di principio, le cose in cui crede...

PRESIDENTE. Onorevole Lucenti, ho detto prima che non intendevo tornare su ciò che già ieri è stato a lungo discusso. Per le motivazioni poc'anzi espresse, torno a formulare l'invito al ritiro degli emendamenti in questione.

GIUSEPPE LUCENTI. Dichiaro di insistere per la votazione dell'emendamento 1. 4.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore ed esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente, in linea di principio, gli identici emendamenti 1. 1, 1. 4 e 1. 18, da considerarsi come subemendamenti all'emendamento del Governo 1. 13.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 13.

*(È approvato).*

Passiamo agli emendamenti Lucenti ed altri 1. 6 e Poli Bortone 1. 19, aventi contenuto analogo. I presentatori insistono per la votazione ?

GIUSEPPE LUCENTI. Signor presidente, oltre ad insistere per la votazione, invito i colleghi a riflettere sul valore dell'emendamento 1. 6, poiché la logica di blocco, che non abbiamo condiviso, appare assai ben motivata dal riferimento alle province, ai comuni ed alle comunità montane, a proposito dei quali è stata accertata la carenza di 100 mila posti in organico. Operando in questa logica di blocco delle assunzioni, si mettono in condizione gli enti locali di fornire prestazioni scarsamente qualificate, favorendo in tal modo la concorrenza dei servizi privati, ai quali inevitabilmente i cittadini si rivolgeranno.

ADRIANA POLI BORTONE. Le osservazioni del collega Lucenti in ordine all'emendamento 1. 6 (che nella sostanza è identico a quello da me presentato) possono essere ulteriormente suffragate da chi, come me, svolge la funzione di consigliere comunale e conosce molto bene la situazione degli enti locali. A mio avviso, le Camere non hanno mai affrontato il problema della revisione degli organici né quello della riqualificazione del personale. A tale proposito, riteniamo che non

debba prorogarsi ancora il blocco delle assunzioni negli enti locali, ma che si debba invece consentire ai medesimi di assolvere adeguatamente ai loro compiti per rispondere alle istanze della collettività.

Sono questi i motivi per i quali non intendo ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1. 6 e 1. 19.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 1. 6 e 1. 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucenti ed altri 1.6.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1. 19.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 1. 20.

Su tale emendamento esprimo parere contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 1. 20.

PRESIDENTE Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

ANDREA BORRUSO. Tenendo conto delle osservazioni dei colleghi intervenuti, a mio avviso occorrerebbe modificare la formulazione della lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, dal momento che con il limite ivi previsto si intende escludere sia le province con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sia gran parte delle comunità montane, impendendo ad esse l'assunzione di personale per posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

Pertanto, sarebbe forse opportuno specificare nella suddetta lettera *b)* il riferimento alle comunità montane ed ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

PRESIDENTE. Ritengo che il riferimento agli enti di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1 comprenda anche le province. Ad ogni modo, la modifica ipotizzata dall'onorevole Borruso non puo costituire interpretazione autentica, in quanto amplierebbe le possibilità di procedere ad assunzioni, comportando un'innovazione di carattere sostanziale.

Pertanto, se ritiene necessario apportare tale modifica, invito l'onorevole Borruso a formalizzare un emendamento in tal senso.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 7.

GIUSEPPE LUCENTI. Intendiamo mantenere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo parere contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1. 7.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo agli emendamenti Mancini 1. 16 e Poli Bortone 1. 21, che risultano di identico contenuto.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1. 16 e 1. 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 1. 16 e 1. 21.

*(Sono approvati).*

Passiamo all'emendamento del Governo 1. 14, sul quale esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 1. 8. Invito i presentatori a ritirarlo.

GIUSEPPE LUCENTI. Non intendiamo aderire all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 1. 9.

GIUSEPPE LUCENTI. Desidero sottolineare l'importanza che viene attribuita dal gruppo comunista all'emendamento in esame; è da considerare, infatti, contraddittoria ed illogica la decisione di far venir meno le possibilità di deroga al blocco delle assunzioni previste dalla legge finanziaria 1988.

L'approvazione del nostro emendamento permetterebbe ad alcune amministrazioni di ricevere una « boccata d'ossigeno » con l'assunzione di nuovo personale e consentirebbe di non vanificare le attese di coloro che stanno partecipando a concorsi già avviati.

ADRIANA POLI BORTONE. Intervengo per richiedere un chiarimento. L'emendamento Lucenti ed altri 1. 9 fa riferimento alle assunzioni per le quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988, mentre quello da me presentato (1. 22), in considerazione delle deroghe concesse con la legge finanziaria 1988, prevede che possano effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso entro il 31 dicembre 1988. Desidererei comprendere per quale motivo non si intenda sfruttare appieno le possibilità offerte dalla legge finanziaria 1988.

PRESIDENTE. In sede di Comitato ristretto, ai lavori del quale l'onorevole Poli Bortone non ha partecipato a causa dei suoi molteplici impegni (quindi, non le può essere addebitata alcuna colpa), è stato raggiunto un accordo sulla data del 30 settembre 1988. La proposta originaria del gruppo comunista prevedeva la possibilità di effettuare le assunzioni autorizzate dalla legge finanziaria 1988, ma, nella suddetta sede, lo stesso gruppo è stato indotto ad accettare la soluzione di mediazione proposta dal Governo.

GIUSEPPE LUCENTI. Desidero precisare che il nostro gruppo non ha aderito ad una proposta di compromesso, ma ha ritenuto valido ancorare la deroga alla data di presentazione del provvedimento.

FLORA CALVANESE. L'emendamento 1. 7, presentato dal gruppo comunista, non è stato ritirato, ma respinto dalla Commissione in sede referente.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento Lucenti ed altri 1. 9.

PRESIDENTE. Anche il relatore è favorevole all'emendamento. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'emendamento 1. 22 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento Lucenti e Sanfilippo 1. 5.

Il relatore esprime parere favorevole.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Calvanese e Lucenti 1. 17.

FLORA CALVANESE. Nel corso dell'esame per il parere da parte della V Commissione bilancio è emersa la preoccupazione che l'emendamento in esame ampli le possibilità di effettuare nuovi concorsi, mentre esso si riferisce soltanto ai concorsi che possono essere espletati in base a deroghe già concesse.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Anche il relatore è favorevole. Lo pongo in votazione.
*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 1. 10.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Anche il relatore è contrario. Lo pongo in votazione.
*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 1. 11.
Invito i proponenti a ritirarlo.

FLORA CALVANESE. L'invito a ritirare il nostro emendamento è stato rivolto in sede di Comitato ristretto, ricordando che è in procinto di essere esaminato un provvedimento specifico relativo all'amministrazione delle poste.

Siamo disponibili a ritirare l'emendamento se ci viene assicurato che il problema da esso considerato verrà affrontato in tempi rapidi; l'amministrazione delle poste, attualmente, può assumere lavoratori sulla base di liste di disponibilità, che rappresentano in molti casi un vero e proprio scandalo, in quanto sono formate da parenti dei dipendenti della stessa amministrazione ed i margini di discrezionalità dei dirigenti sono eccessivamente ampli.

A nostro avviso, la disciplina in tema di assunzioni a tempo determinato deve essere unica per tutte le amministrazioni dello Stato. Pertanto, ripeto, acconsentiamo a ritirare l'emendamento soltanto se viene ribadito l'impegno ad affrontare sollecitamente la questione illustrata.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Invito i proponenti a ritirare il loro emendamento, in quanto la disciplina dei contratti a tempo determinato, contenuta negli articoli aggiuntivi presentati dal Governo, prevede meccanismi differenti da quelli attualmente vigenti per l'amministrazione delle poste, che andranno applicati per tutte le amministrazioni dello Stato.

FLORA CALVANESE, Esiste, però, un problema interpretativo, che si è già posto in passato; l'amministrazione delle poste, infatti, ha ritenuto che alcune leggi intervenute in materia non abbiano abrogato le proprie peculiari facoltà in tema di assunzioni a tempo determinato.

PRESIDENTE. In sede di Comitato ristretto è stato formulato l'invito a ritirare l'emendamento in esame in quanto è stato osservato che il problema da esso evidenziato sarebbe stato più propriamente affrontato nel corso dell'esame del provvedimento specifico relativo all'amministrazione delle poste.

Tuttavia, riferendomi a quanto affermato dal ministro, desidero aggiungere che, qualora dovessero sorgere problemi interpretativi in ordine all'applicabilità a tutte le amministrazioni dello Stato della normativa sulle assunzioni a tempo determinato, che verrà introdotta con il provvedimento in esame, essi potranno essere esplicitamente risolti, appunto, in sede di esame del disegno di legge n. 2980, concernente l'amministrazione delle poste.

GIUSEPPE LUCENTI. Signor presidente, credo di aver capito che per il ministro il problema è reale e va affrontato, non in questa sede bensì nell'ambito dell'esame della legge che disciplinerà in modo organico l'assunzione a tempo determinato.

PRESIDENTE. A mio avviso le parole del ministro sono state da lei male interpretate. Infatti, il ministro ha inteso dire soltanto che ritiene inutile questo emendamento.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. L'onorevole Calvanese ha ricordato la motivazione che ha indotto il Governo ed il relatore a esprimere parere contrario su questo emendamento e cioè la necessità di dover affrontare in altra sede la questione.

Vorrei osservare che l'innovazione rappresentata dalla disciplina dei contratti a tempo determinato, contenuta negli articoli aggiuntivi presentati dal Governo, si applicherà certamente anche all'amministrazione delle poste.

FLORA CALVANESE. La normativa sui contratti a tempo determinato riguarda i progetti finalizzati!

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Non è esatto.

Questa normativa dovrà essere interpretata nel senso che ogni assunzione a tempo determinato non potrà non essere conforme alle procedure previste negli articoli aggiuntivi presentati dal Governo al disegno di legge in esame, sempre che essi risultino approvati dalla Commissione. Questa costituisce l'interpretazione « autentica » delle norme, di cui mi faccio carico, e se dovessero sorgere i problemi richiamati dall'onorevole Calvanese l'amministrazione non avrà difficoltà ad annullare le assunzioni irregolari.

FLORA CALVANESE. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

ANDREA BORRUSO. In sede di Comitato ristretto si stabilì che la questione avrebbe dovuto essere posta nel contesto del disegno di legge n. 2980 riguardante l'amministrazione delle poste. Non v'è alcun dubbio che, nel momento in cui sarà affrontato in quella sede il problema sollevato da questo emendamento, si porrà un'esigenza di coordinamento tra la legge che stiamo per approvare e quel provvedimento, tenendo anche conto di quel che ha detto poco fa il ministro.

GIUSEPPE LUCENTI. Ritiriamo gli emendamenti 1. 11 e 1. 12.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 1. 15 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.

2. Per gli enti locali e loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione.

3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e

del personale di corrispondente qualifica della polizia di Stato, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti del Governo 2. 3, 2. 1 e 2. 2, di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'emendamento del Governo 2. 3 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del Governo 2. 1 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del Governo 2. 2 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE LUCENTI. Annuncio il voto contrario del gruppo comunista su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di professori universitari, di ricercatori e di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui gradutorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Ghezzi ed altri 3. 3, Poli Bortone 3. 7, 3. 5 del Governo, Poli Bortone 3. 8, Lucenti ed altri 3. 4, 3. 6 del Governo, Rotiroti ed altri 3. 2, Poli Bortone 3. 9, di cui ho già dato lettura.

Passiamo agli identici emendamenti Ghezzi ed altri 3. 3 e Poli Bortone 3. 7.

In qualità di relatore invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con il relatore.

GIUSEPPE LUCENTI. Ritiriamo l'emendamento 3. 3, sottolineando che il problema da esso posto è stato risolto per alcune figure professionali come professori e ricercatori, ma che non consideriamo tale soluzione pienamente appagante.

ADRIANA POLI BORTONE. Non siamo soddisfatti della nuova formulazione dell'articolo 3 che, peraltro, introduce un'ulteriore frattura all'interno dell'istituzione universitaria.

Ci era stato detto che sarebbe stata risolta anche la questione del personale universitario non docente; in realtà così non è avvenuto e, in ogni caso, non sono stati affrontati i problemi delle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 3. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 3. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 5 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Si intendono, pertanto, preclusi gli emendamenti 3. 2 e 3. 9.

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 3. 8 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 3. 4.

GIUSEPPE LUCENTI. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 3. 6 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'Ente ferrovie dello Stato ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 6, ed all'articolo 2, comma 1.

2. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

3. L'Ente ferrovie dello Stato effettua assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, di cui alle disposizioni previste dai commi 1, ultimo periodo (cosi come modificato dall'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 cessano di aver applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Mancini Vincenzo 4. 7, 4. 6 del Governo, Sapienza 4. 1, Borruso 4. 2, Lucenti ed altri 4. 3, 4. 5 del Governo e Lucenti ed altri 4. 4, di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'emendamento 4. 7, da me presentato.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del Governo 4. 6, su cui, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli emendamenti Sapienza 4. 1 e Borruso 4. 2 risultano pertanto preclusi.

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 4. 3 su cui, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del Governo 4. 5.

Desidero far osservare che la disposizione della quale l'emendamento medesimo prevede la soppressione è stata già trasferita nell'articolo 2. Pertanto, mi esprimo favorevolmente su tale emendamento.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'emendamento 4. 4 risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.

2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, in applicazione e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e succesive eventuali modificazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

4. L'elenco del personale dipendente degli enti di cui al comma 3, ed, eventualmente, quello dipendente dalle stesse regioni risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza

del Consiglio dei ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 12 giugno 1990.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Lucenti e Samà 5. 1, 5. 3 e 5. 2 e l'emendamento del Governo 5. 4, di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'emendamento Lucenti e Samà 5. 1.

GIUSEPPE LUCENTI. Invito i colleghi della Commissione a valutare il contenuto di questo emendamento, con il quale chiediamo che le USL possano procedere ad assumere il personale necessario a raggiungere gli *standard* indicati dalla programmazione nazionale regionale. Infatti, i servizi di prevenzione, la cui importanza è sottolineata dallo stesso ministro Donat Cattin, impongono la conseguente necessità di procedere ad assunzioni di personale nell'ordine di 80-100 mila unità.

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo parere contrario sull'emendamento Lucenti e Samà 5. 1.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti e Samà 5. 3, su cui, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Lucenti e Samà 5. 2.

GIUSEPPE LUCENTI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 5. 4, su cui, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia dei singoli ordinamenti previdenziali.

3. Qualora il pensionato parastatale, iscritto a fondi integrativi di previdenza, opti per il trattamento previdenziale in atto, i capitoli di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti sono trasferiti alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 61. La contribuzione prevista dai singoli regolamenti dei singoli fondi integrativi è posta a carico delle amministrazioni ed enti di destinazione.

4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.

5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati l'emendamento Nucci Mauro e Mancini Vincenzo 6. 1; gli articoli aggiuntivi Cavicchioli ed altri 6. 0. 1; Lucenti ed altri 6. 0. 2; i subemendamenti Lucenti ed altri 0. 6. 0. 3. 1 e 0. 6. 0. 3. 2, Calvanese 0. 6. 0. 3. 3, Lucenti ed altri 0. 6. 0. 3. 4, Poli Bortone 0. 6. 0. 3. 5, all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 3; gli articoli aggiuntivi 6. 0. 4, Lucenti 6. 0. 5, Governo 6. 0. 6, 6. 0. 7 e 6. 0. 8, di cui ho già dato lettura.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Desidero far rilevare che le questioni affrontate nei due commi finali dell'emendamento 6. 1 potrebbero, a mio giudizio, suscitare problemi di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Considero pertinenti le osservazioni del ministro. Pertanto, qualora l'emendamento fosse posto in votazione, potrebbe essere approvato solo in via di principio, dovendo rinviarlo per il prescritto parere alla V Commissione bilancio. Tale passaggio non ci consentirebbe di licenziare nella giornata odierna il provvedimento in esame, e poiché la necessità di ottemperare a questa esigenza è stata da me già evidenziata per invitare i presentatori a ritirare emendamenti che avrebbero richiesto una procedura analoga, credo corretto da parte mia rinunziare alla presentazione dell'emendamento in questione, a meno che altri non intendano farlo proprio.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. In effetti, la Commissione bilancio dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi in maniera esplicita sui due commi finali dell'emendamento 6. 1. Rilevo, peraltro, come impropriamente, in questo caso, la suddetta Commissione abbia formulato una raccomandazione su materia estranea alla sua competenza.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio renderebbe impossibile l'approvazione del provvedimento nella seduta odierna – come ho già sottolineato invitando i colleghi a ritirare gli emendamenti valutati negativamente in sede di Comitato ristretto – dichiaro la mia disponibilità a ritirare l'emendamento 6. 1, salvo che la Commissione non sia dell'opinione di mantenere la formulazione comprendente anche i due commi aggiuntivi.

Propongo, pertanto, di accantonare, per il momento, l'emendamento 6. 1 e, conseguentemente, l'articolo 6 al quale non risultano presentati altri emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi 6. 0. 1 e 6. 0. 2, ricordo ai colleghi che già in sede di Comitato ristretto il Governo aveva fatto presente l'impossibilità di affrontare la questione sollevata dagli articoli aggiuntivi medesimi prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Infatti, alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dei predetti articoli aggiuntivi – valutato in lire 63 miliardi per gli anni 1989, 1990 e 1991 – si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti nei fondi globali di parte corrente.

Sottolineo, inoltre, l'impegno assunto da parte della Commissione – qualora il problema non venisse risolto nell'ambito del disegno di legge n. 3000 attualmente all'esame della I Commissione – a presentare precise proposte in merito.

Nel ribadire l'impegno e l'orientamento assunto al riguardo, invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi in questione.

FLORA CALVANESE. Prendo atto della dichiarazione del presidente ed acconsento, anche a nome dei colleghi, a ritirare l'articolo aggiuntivo 6.0.2, in quanto ritengo fondata l'argomentazione in base alla quale non è possibile affrontare ora l'esame di tale materia, dal momento che la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 è prevista nella legge finanziaria non ancora approvata.

Ribadisco, tuttavia, la rilevanza di un problema che ci trasciniamo da tempo e che comporta un'ingiustizia perpetrata ai danni di lavoratori che, per motivi poco chiari, sono stati esclusi dal trattamento economico riservato ad altro personale che svolge le medesime funzioni.

Vorrei sottolineare, inoltre, che qualora la Commissione affari costituzionali non approvasse il provvedimento *in itinere* e si dovesse ricorrere alla presentazione di apposite proposte di legge su tale materia, la strada da percorrere dovrebbe essere quella di richiedere immediatamente l'assegnazione in sede legislativa, al fine di consentirne rapidamente l'approvazione e di sanare – ripeto – una grave ingiustizia nei confronti di una categoria di lavoratori.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6. 0. 1, in quanto condivido le osservazioni del presidente e del onorevole Calvanese. Desidero, peraltro, ricordare che tale articolo aggiuntivo si uniforma al contenuto di un ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione. Pertanto, sottolineo anch'io la necessità che si pervenga all'approvazione di norme analoghe a quelle contenute nella nostra proposta aggiuntiva 6. 0. 1 in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3000 o di altro provvedimento legislativo.

ANDREA BORRUSO. Anche il gruppo della democrazia cristiana condivide le osservazioni di natura tecnica a favore del ritiro dell'articolo aggiuntivo, il cui contenuto, tuttavia, dovrà formare oggetto di autonoma iniziativa legislativa qualora la legge finanziaria non fosse approvata prima del disegno di legge n. 3000.

FERDINANDO FACCHIANO. Concordo con le considerazioni del presidente, ma desidero sottolineare che il contenuto dell'ordine del giorno relativo alla materia in discussione, accolto dal Governo, dovrà essere inserito in specifiche norme legislative.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo prende atto dell'unanime volontà manifestata dalla Commissione in ordine all'estensione dell'indennità in oggetto, ma desidera evidenziare che, proprio in adempimento degli impegni conseguenti all'ordine del giorno richiamato, è stato disposto, nel disegno di legge finanziaria, un apposito accantonamento di risorse, per l'utilizzazione delle quali occorre attendere la definitiva approvazione della legge finanziaria medesima.

Il Governo ritiene altresì che la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 potrà essere introdotta nell'ambito del disegno di legge n. 3000 o di altro provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai subemendamenti Lucenti ed altri 0. 6. 0. 3. 1, Lucenti ed altri 0. 6. 0. 3. 2, Lucenti ed altri 0. 6. 0. 3. 4 e all'articolo aggiuntivo Lucenti 6. 0. 5, i quali fanno tutti riferimento alla medesima materia.

GIUSEPPE LUCENTI. Il gruppo comunista ritira le proposte emendative che si riferiscono ai rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato.

È da rilevare, infatti, che il provvedimento al nostro esame, il quale inizialmente si limitava a bloccare le assunzioni di personale senza introdurre alcun elemento di innovazione, si è arricchito, a seguito degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo relativi ai contratti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato, di nuove tematiche. Relativamente a queste ultime si svolge da tempo un ampio dibattito, che ha avuto per protagonisti il Governo ed i sindacati, nonché il gruppo comunista che ha lungamente insistito su di esse.

Tuttavia, occorre muovere un rilievo al Governo per l'impostazione sostanzialmente centralistica dei due nuovi istituti, tale da poter impedire agli stessi di sviluppare in pieno tutta la loro valenza innovativa.

Il gruppo comunista è fermamente convinto che i contratti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato potranno trovare feconda applicazione attraverso una gestione decentrata che consenta di prestare la necessaria attenzione alla qualità dei servizi.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Calvanese 0. 6. 0. 3. 3, sul quale il relatore si rimette alla Commissione.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

ANDREA BORRUSO. Considero positiva l'introduzione, anche nel settore della pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato; ritengo, tuttavia, che non sia possibile approvare una normativa in materia che applichi per il settore pubblico princìpi diversi da quelli vigenti per il settore privato.

Già in passato è stata affrontata la questione relativa agli iscritti nelle liste di collocamento che avessero prestato la propria opera in base ad un contratto a tempo determinato; se quest'ultimo prevedeva un impiego per un periodo inferiore a tre mesi, i lavoratori mantenevano la loro posizione in graduatoria, mentre se esso si riferiva ad un periodo di tempo superiore a tre mesi, i lavoratori perdevano quella posizione.

Il subemendamento dell'onorevole Calvanese propone che il lavoratore assunto nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi rimanga in graduatoria con un'anzianità di iscrizione ridotta per un periodo pari a quello della durata del rapporto a tempo determinato.

In questo settore, ripeto, non è possibile introdurre una normativa particolare che applichi per i contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione princìpi diversi da quelli riguardanti il settore privato, dando luogo ad un'inammissibile ingiustizia.

Pertanto, preannuncio il voto contrario del gruppo democristiano sul subemendamento 0. 6. 0. 3. 3.

FLORA CALVANESE. L'onorevole Borruso osservava che il subemendamento da me presentato potrebbe dar luogo ad una normativa differenziata per il settore privato e per quello pubblico. Ritengo che tale differenziazione sia più che giustificata. Infatti, la legge n. 56 del 1987 stabilisce che chiunque sia assunto con contratto a tempo determinato per un periodo superiore a quattro mesi perde l'anzianità nella graduatoria.

È, quindi, necessario introdurre una normativa differenziata per la pubblica amministrazione perché, in questo settore, ci si trova a dover gestire una situazione diversa.

In base alla legge attualmente vigente, ci troviamo nell'impossibilità di assumere con contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione, poiché l'atteggiamento mentale di chi si iscrive alle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è quello di chi è in attesa di un'assunzione a tempo indeter-

minato. Ben diverso è l'atteggiamento mentale di chi va a lavorare in un'azienda privata.

Se non modificassimo la disposizione attualmente vigente ci troveremmo in una situazione di ingestibilità delle liste di collocamento, perché i lavoratori rifiuterebbero l'avviamento al lavoro con contratti a termine. Infatti, un lavoratore che, per esempio, abbia sei anni di anzianità nelle liste, ove fosse assunto con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi, perderebbe la possibilità di concorrere per un posto a tempo indeterminato; pertanto, sicuramente rifiuterebbe l'assunzione a termine (difficoltà di questo tipo sono già state incontrate dai comuni). Non è possibile che chi accetta un contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi perda la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato. In questa situazione non si riuscirebbero a gestire neanche i progetti finalizzati, perché i lavoratori rifiuterebbero anche contratti a tempo determinato della durata di due anni.

ANDREA BORRUSO. Allora modifichiamo per tutti la legge n. 56!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Calvanese 0. 6. 0. 3. 3.

*(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Poli Bortone 0. 6. 0. 3. 5.

Nella mia qualità di relatore, propongo che esso sia formulato sostituendo le parole « di lotta alla droga », con le seguenti « di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ». Subordinatamente a tale modificazione, esprimo parere favorevole.

ADRIANA POLI BORTONE. Accetto la formulazione proposta dal presidente.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone 0. 6. 0. 3. 5, come riformulato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 3 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione, con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 4 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lucenti 6. 0. 5.

GIUSEPPE LUCENTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 6 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

FLORA CALVANESE. Il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 6, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 7 sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

FLORA CALVANESE. Vorrei sottolineare il fatto che questo articolo aggiuntivo consente di impegnare nell'esercizio successivo gli stanziamenti non utilizzati nel 1988, accogliendo una precisa richiesta del gruppo comunista che, pertanto, voterà a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 7, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 8, su cui, in qualità di relatore, mi dichiaro favorevole.

GIUSEPPE LUCENTI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sulla votazione di questo articolo aggiuntivo.

ANDREA BORRUSO. Signor ministro, poiché prima sono stati ritirati alcuni articoli aggiuntivi, con l'intesa che il loro contenuto formasse oggetto di un'autonoma iniziativa legislativa, le chiedo se anche per la materia contenuta in questo articolo aggiuntivo non si renda opportuna la stessa soluzione.

GIUSEPPE CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Al Governo appare coerente con l'impostazione del provvedimento prevedere nell'ambito di esso che non debba esservi automatismo tra aumento del carico di lavoro ed aumento degli organici negli uffici dell'amministrazione postale. Il blocco della determinazione degli organici appare funzionale al disegno complessivo di questo provvedimento, ovviamente limitato al solo anno 1988.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro il mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 8, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

*(È approvato).*

Torniamo all'emendamento 6. 1, e conseguentemente all'articolo 6, precedentemente accantonati. Annuncio di ritirare, dal suddetto emendamento, i commi 3-*bis* e 3-*ter*, a seguito della raccomandazione contenuta nell'ultima parte del parere della Commissione bilancio.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo esprime parere favorevole sui restanti commi 1, 2 e 3 dell'emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1, come riformulato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE LUCENTI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento in esame per le motivazioni già espresse nel corso della discussione svoltasi sui vari emendamenti respinti dalla Commissione.

Riconosco, tuttavia, che il provvedimento, a seguito degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo, ha acquisito una diversa dignità: dalla mera perpetuazione di un blocco delle assunzioni, riproposto con puntualità dal Governo da circa sei anni, inteso a conseguire economie peraltro mai realizzate in passato, e dunque da un provvedimento che restava marginale rispetto ai problemi di funzionamento della pubblica amministrazione, si

è passati ad un testo che contiene in sé elementi positivi riguardanti, in particolare, il *part time* e le assunzioni a tempo determinato per progetti finalizzati.

Con questi elementi il provvedimento acquisisce in qualche misura una valenza che potrà incidere qualitativamente sulla funzionalità della pubblica amministrazione. L'articolato proposto originariamente dal Governo conserva, invece, una logica nei confronti della quale ribadiamo la nostra contrarietà anche perché è stato dimostrato – come ho già detto – che gli obiettivi di risparmio non si conseguono mediante il blocco delle assunzioni, aggravando anzi gli aspetti di dissoluzione nella pubblica amministrazione.

Prendiamo atto del fatto che con l'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dal gruppo comunista si è cercato di forzare parzialmente la logica del blocco irrazionale e immotivato delle assunzioni in tutti i settori. Mi riferisco, in particolare, alla questione delle unità sanitarie locali con l'esclusione dal blocco del personale sanitario, alla possibilità per i comuni di assumere personale in base a concorsi che abbiamo iniziato il loro *iter* entro la data del 30 settembre 1988; mi riferisco, infine, all'esclusione dal blocco dei professori e dei ricercatori universitari ed alla possibilità di deroga per le assunzioni relative al restante personale. Si tratta di un aspetto di grande rilevanza in quanto – ripeto – pur non eliminando il blocco delle assunzioni, se ne contengono i danni. Per tali ragioni, dichiaro l'astensione del gruppo comunista.

ANDREA BORRUSO. A nome del gruppo democratico cristiano dichiaro il voto favorevole al provvedimento recante norme in materia di pubblico impiego, per tre ordini di ragioni. Innanzitutto, abbiamo accolto favorevolmente l'invito all'introduzione nel testo della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e di quello a tempo parziale. L'iniziativa assunta dal Governo è stata da noi accolta positivamente, soprattutto perché non vi è stata la benché minima perplessità che la manovra di ampliamento del disegno di legge suggerita fosse coerente rispetto alle norme stesse del provvedimento.

In secondo luogo, annuncio il voto favorevole perché con questo disegno di legge si compie un ulteriore passo in avanti nel processo di controllo delle decisioni in materia di personale nel settore della pubblica amministrazione, consentendo al ministro per la funzione pubblica di svolgere il ruolo che gli compete nel momento in cui il Governo ha deciso di porre sotto controllo uno degli elementi più importanti della spesa pubblica, cioè quello concernente la spesa del personale.

Dichiaro il voto favorevole, infine, perché il blocco delle assunzioni si armonizza positivamente con il principio della mobilità. Ritengo si tratti di un fatto estremamente rilevante dal momento che a più riprese abbiamo sottolineato l'esistenza di sperequazioni nel pubblico impiego consistenti nella sovrabbondanza di personale in alcuni settori e nella carenza in altri. Pertanto si comprende la positività della manovra che allarga a tutti i comparti (enti locali, unità sanitarie locali), e non soltanto a quello della pubblica amministrazione diretta, la funzione della mobilità del personale.

Per tutte queste ragioni il gruppo democratico cristiano esprime con soddisfazione un voto favorevole al provvedimento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anch'io ritengo di dover sottolineare gli aspetti positivi di questa manovra, preannunciando – a nome del gruppo socialista – il voto favorevole sul provvedimento in esame. L'elemento innovativo, che caratterizza non solo questo ma anche gli altri disegni di legge di accompagnamento, consiste nell'aver correlato ai problemi di compatibilità finanziaria atti legislativi concreti

che contestualmente rendono realizzabili i princìpi insiti nella legge finanziaria.

Si affrontano, inoltre, i problemi di un delicatissimo settore, come quello del pubblico impiego, introducendovi – oltre agli elementi di controllo delle politiche del personale – principi di mobilità e di flessibilità del personale medesimo, come la disciplina del *part time*, di cui si è già parlato. Non intendo ripetere quanto è stato già sottolineato nel corso dell'esame degli articoli; mi limito ad evidenziare che un primo importante passo verso la definizione di una politica organica del pubblico impiego è stato compiuto. Il gruppo socialista insisterà perché si proceda su questa strada e perché la legislazione che il Parlamento varerà sia in linea con tale obiettivo.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro il provvedimento in esame del quale non condivide assolutamente la logica e lo spirito di fondo. Infatti, non si ritiene realizzabile l'obiettivo di contenere la spesa pubblica limitando le possibilità di lavoro: semmai, è contenendo gli sperperi che nuove possibilità di lavoro verranno create. Del resto, l'intera manovra prevista nella legge finanziaria non sembra idonea a contenere la spesa, dal momento che – nonostante le dichiarazioni di volontà in senso contrario – gli sperperi permangono. Peraltro, il gruppo al quale appartengo ritiene che il contenimento della spesa non debba rappresentare un costo pagato dai lavoratori (ed a che prezzo!) in termini di disoccupazione e che tale problema non debba trascinarsi nel tempo, senza alcuna possibilità di intravedere uno spiraglio di luce per quanto riguarda la creazione di nuova occupazione o di nuovi profili professionali.

Inoltre, questo provvedimento crea anche discriminazioni all'interno di categorie di lavoratori, come nel caso di quelle interessate dalle assunzioni nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, mentre vi è stata per alcuni la possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose nell'ambito dell'amministrazione postale, per altri, in virtù della normativa, tale possibilità sarà esclusa.

Se poi consideriamo il sistema scolastico, notiamo che esso viene ancora una volta penalizzato, nel momento in cui, in sede parlamentare, viene riaffermata l'intenzione di risolvere i problemi della scuola anche mediante la soluzione dei problemi dell'occupazione nel settore.

In conclusione, il provvedimento in esame appare caratterizzato da misure di emergenza che si ritengono del tutto insoddisfacenti.

FERDINANDO FACCHIANO. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialdemocratico, desidero dare atto al Comitato ristretto ed alla Commissione di avere svolto un lavoro assai proficuo, che ha consentito di apportare considerevoli miglioramenti all'originario progetto presentato dal Governo, rendendolo più rispondente alle esigenze della pubblica amministrazione. Con la sua approvazione, infatti, verranno introdotti nuovi istituti – come i contratti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato, nell'ambito della pubblica amministrazione – davvero importanti; è da sottolineare, inoltre, che vengono rispettate le compatibilità finanziarie.

Ritengo opportuno, infine, rivolgere al ministro per la funzione pubblica l'invito ad assicurare l'osservanza puntuale del provvedimento in tutti i comparti della pubblica amministrazione; questo è il primo di una serie di provvedimenti che dovranno riordinare il complesso della pubblica amministrazione e sarebbe grave che le sue disposizioni non trovassero concreta applicazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pisicchio a svolgere le funzioni di segretario in sostituzione dell'onorevole Sapienza.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di pubblico impiego » (3204):

| | |
|---|---|
| Presenti | 26 |
| Votanti | 16 |
| Astenuti | 10 |
| Maggioranza | 9 |
| Hanno votato *sì* | 15 |
| Hanno votato *no* | 1 |

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Borruso, Brunetto, Cavicchioli, Ciliberti, Facchiano, Ferrari Bruno, Loiero, Mancini Vincenzo, Pisicchio, Rais, Rinaldi.

*Hanno votato* no:

Poli Bortone.

*Si sono astenuti:*

Calvanese, Cima, Diaz, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Pellegatti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo.

**La seduta termina alle 16,15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO